



COMUNE di ORTONA

Provincia di Chieti

**PROGRAMMA TRIENNALE PER LA
TRASPARENZA E L'INTEGRITA'**

2014/2016

**PROGRAMMA TRIENNALE
PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'**

INDICE

PREMESSA

Introduzione

Organizzazione e funzioni dell'amministrazione

1. Le principali novità

2. Procedimento di elaborazione e adozione del Programma

2.1 – Obiettivi strategici in materia di trasparenza e integrità

2.2 – Il collegamento con il Piano della performance e il Piano anticorruzione

2.3 – Uffici coinvolti per l'individuazione dei contenuti del Programma

2.4 - Modalità di coinvolgimento degli stakeholder

2.5 – Termini e modalità di adozione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità

3. Iniziative di comunicazione della trasparenza

3.1 – Iniziative e strumenti di comunicazione per la diffusione dei contenuti del Programma e dei dati;

3.2 – Organizzazione delle Giornate della trasparenza

4. Processo di attuazione del Programma

4.1 Responsabili della trasmissione dei dati

4.2 Responsabile della pubblicazione dati e dell'aggiornamento dati

4.3 Referenti per la trasparenza

4.4 Misure organizzative

4.5 Strumenti e tecniche di rilevazione dell'utilizzo dei dati della sezione "Amministrazione trasparente"

5. Accesso civico

6. Altri dati pubblicati

PREMESSA

Con il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità si dà attuazione al principio di Trasparenza come descritto nell' art. 1, comma 3 del D.Lgs. 33/2003, quale "accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche".

Il decreto, rubricato "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni delle pubbliche amministrazioni*", è stato emanato in attuazione della delega contenuta nella Legge 6 novembre 2012, n. 120, "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*". Il nuovo assetto normativo riordina e semplifica i numerosi adempimenti già in vigore, a partire da quelli oggetto del D.Lgs. n. 150/2009, ma soprattutto fornisce un quadro giuridico utile a costruire un sistema di trasparenza effettivo e costantemente aggiornato.

I precetti in tema di trasparenza vanno letti integralmente con quelli di cui alla citata Legge 6 novembre 2012, n. 190, finalizzati a promuovere metodologie e comportamenti organizzativi che implementino le strategie anticorruzione, rispetto alle quali la trasparenza rappresenta presupposto indefettibile.

La correlazione tra l'integrità e la trasparenza è principio imprescindibile: maggiore è il grado di visibilità di comportamenti, procedimenti e prassi, minore è la possibilità che gli stessi rispondano alle strategie dell'illegalità.

La Legge n. 190/2012 ha consolidato la relazione tra la trasparenza e l'integrità soprattutto all'art.1, comma 9, lett. f, dove si specifica che il Piano di prevenzione deve "individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge" e al comma 15, dove si ribadisce che la trasparenza dell'attività amministrativa costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'art.117 della Costituzione e ancora al comma 21 dove si conferisce "delega al Governo per adottare un decreto legislativo per il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.....".

Il D. Lgs. n. 33/2013, adottato dal Governo in attuazione della suddetta delega, nel ribadire che la trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, ha evidenziato che essa è finalizzata alla realizzazione di una amministrazione aperta e al servizio del cittadino, inoltre, ha legato il principio di trasparenza a quello democratico e ai capisaldi costituzionali di eguaglianza, imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio della nazione (art. 1, comma 2).

Il nuovo quadro normativo consente di costruire un insieme di dati e documenti conoscibili da chiunque, che ogni amministrazione deve pubblicare nei modi e nei tempi previsti dalla norma, sul proprio sito Internet, con il fine ultimo di prevenire fenomeni di corruzione, illegalità e cattiva amministrazione.

Per le ragioni fin qui espresse è di tutta evidenza di come l'attuazione puntuale dei doveri di trasparenza divenga oggi elemento essenziale e parte integrante di ogni procedimento amministrativo e coinvolga direttamente ogni ufficio dell'amministrazione, al fine di rendere l'intera attività dell'ente conoscibile e valutabile dagli organi preposti e, non ultimo, dalla cittadinanza. Infatti, lo strumento principale di cui dispongono i cittadini per verificare che il comportamento nell'amministrazione della cosa pubblica sia effettivamente esplicitativo dei principi di buon andamento e imparzialità della Pubblica Amministrazione è costituito dalla pubblicità dei dati e delle informazioni su organizzazione e servizi erogati.

La trasparenza, così amplificata, si erge a diritto per i cittadini e costituisce stimolo per le pubbliche amministrazioni ad adottare norme e comportamenti etici e irreprensibili sui quali deve fondarsi l'*agere* amministrativo.

Il D.Lgs. n.33/2013, con gli articoli 10 e 11, comma 1, ha esteso a tutte le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D. legislativo 30.03.2001 n. 165 e, quindi, anche agli enti locali, l'obbligo di adottare e aggiornare annualmente il "Programma triennale per la trasparenza e l'integrità", allo scopo di individuare le azioni concrete attraverso cui i precetti legislativi trovino attuazione.

Nel decreto è specificato che le misure del Programma triennale della trasparenza e dell'integrità sono collegate al Piano triennale della prevenzione della corruzione e che, a tal fine, il Programma costituisce, di norma, una sezione di detto Piano. Inoltre, gli obiettivi fissati dal programma devono integrarsi con il Piano della Performance.

Il presente Programma è redatto ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 33/2013 e in conformità alla Delibera CIVIT (oggi A.N.A.C. Autorità Nazionale Anticorruzione) n. 50/2013 "Linee guida per l'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016" e i relativi allegati, con particolare riferimento alle errata-corrige pubblicate in data 24 settembre 2013.

Introduzione

Organizzazione e funzioni dell'amministrazione

Con la redazione del presente Programma per la trasparenza e l'integrità, il Comune di Ortona intende dare attuazione al principio di trasparenza di cui all'art. 11 del D. Lgs. n. 150/2009, sostituito dal D. Lgs. 14.03.2013 n. 33, che, sulla base della delega contenuta nella Legge n. 190/2012 (detta anticorruzione), ha fatto della trasparenza uno dei pilastri portanti delle politiche di prevenzione della corruzione.

Dunque, il presente Programma deve considerarsi atto integrativo del più generale Piano triennale di prevenzione della corruzione.

La struttura organizzativa del Comune di Ortona prevede la presenza del Segretario generale e di n. quattro dirigenti preposti ai seguenti Settori:

- 1) Affari generali e servizi demografici;
- 2) Servizi finanziari e risorse umane;
- 3) Attività tecniche e produttive;
- 4) Servizi sociali, culturali e tempo libero.

Con deliberazione della Giunta comunale n. 35 del 05.03.2012 è stato approvato il "Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi".

In merito alla responsabilità, adozione e aggiornamento del Programma, si prevede quanto segue.

Il Programma triennale della trasparenza ed integrità e i relativi aggiornamenti, viene adottato dall'organo di indirizzo politico amministrativo.

Il responsabile della Trasparenza è individuata nel Segretario Comunale con il compito di:

- Curare il procedimento di elaborazione e di aggiornamento del Programma triennale della trasparenza ed integrità.
- Controllare e assicurare la regolare attuazione dell'accesso civico;
- Verificare l'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate,
- Segnalare agli organi preposti individuati dalla Legge il mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.

I referenti per la Trasparenza sono individuati nei Dirigenti dei Settori Affari generali e servizi demografici, Servizi finanziari e risorse umane, Attività tecniche e produttive, Servizi sociali, culturali e tempo libero i quali:

- adempiono agli obblighi di pubblicazione nella apposita sezione dei dati relativi ai servizi assegnati al proprio Settore come meglio descritto nell'allegato A.
- garantiscono l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso dell'amministrazione, l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità delle informazioni pubblicate.

Nell'allegato «A» al presente Programma sono presentati tutti gli obblighi di pubblicazione, organizzati in sezioni corrispondenti alle sezioni del sito «Amministrazione trasparente» previste dal D.Lgs. 33/2013. Per ciascuna sottosezione viene specificato il Responsabile che detiene i relativi dati ed informazioni. Il Responsabile individuato è responsabile ed assicura la completezza delle informazioni da pubblicare e la tempestività della pubblicazione.

1 Le Principali novità

Il D.Lgs. n. 33/2013 si pone come strumento di riordino della materia disciplinata da disposizioni eterogenee e interviene ad armonizzare il complesso normativo intervenuto e stratificatosi negli anni. I principali elementi di novità rispetto al precedente assetto generale della materia sono riconducibili a:

- Riordino dei fondamentali obblighi di pubblicazione;
- Definizione dei ruoli, delle responsabilità e dei processi in capo alle pubbliche Amministrazioni e agli organi di controllo;
- Introduzione del nuovo istituto dell' accesso civico quale diritto riconosciuto a chiunque di richiedere documenti, informazioni e dati obbligatoriamente conoscibili qualora non siano stati pubblicati;
- Integrazione fra gli elementi relativi alla performance e quelli relativi alla trasparenza.

Ma soprattutto il D. Lgs. n. 33/2013 cambia il significato e la prospettiva che la trasparenza assume: non più e non solo come strumento attraverso il quale si consente la conoscenza delle scelte e degli aspetti organizzativi che presiedono all'attività amministrativa ma disponibilità e apertura totale del patrimonio di un'amministrazione a favore di tutti i soggetti sociali che di quei dati devono poter disporre per utilizzarli secondo le proprie esigenze.

Di qui la previsione legislativa di mettere a disposizione i dati in formato *open data* .

Al fine di dare attuazione alla disciplina della trasparenza è stata inserita nella home page del sito istituzionale del Comune di Ortona www.comune.ortona.chieti.it, in sostituzione della precedente sezione denominata "Trasparenza, valutazione, merito", un'apposita sezione denominata "Amministrazione trasparente", facilmente raggiungibile mediante lo specifico link.

Detta sezione è organizzata in coerenza con l'indice stabilito nell'allegato Tabella 1 al D. Lgs. n. 33/2013.

Il Comune di Ortona provvede alla pubblicazione dei dati in formato di tipo aperto, in conformità a quanto stabilito dagli articoli 6 e 7 del D.Lgs. n.33/2013 ed alle "Linee guida per i siti web della P.A. - art. 4 della Direttiva n. 8/09 del Ministero per la Pubblica Amministrazione e l'innovazione" relative a reperibilità, classificazione e semantica delle risorse presenti sul sito.

Al fine di favorire l'accesso, il riuso e l'elaborazione delle informazioni e dei dati pubblicati ed aumentarne la qualità, si procederà a:

- organizzare le suddette sezioni in modo che i contenuti siano strutturati in coerenza con quanto indicato nell'allegato A) del presente piano. La sezione, quindi, è divisa in sotto-sezioni di 1° livello e sotto-sezioni di 2° livello, ognuna delle quali denominata come le categorie di dati riportate nel citato allegato. Cliccando sulle suddette voci l'utente può avere accesso alle informazioni di interesse, con un ulteriore dettaglio per ogni singolo obbligo rientrante nella sotto-sezione. L'ordine delle voci all'interno della sezione corrisponde a quello del medesimo allegato. Le voci, infatti, devono essere previste anche se i rispettivi contenuti non sono stati ancora pubblicati; in tal caso, un apposito messaggio indica che i contenuti sono in via di pubblicazione;

- garantire la tempestività della pubblicazione delle informazioni e dei dati e la trasparenza dei criteri di validità: ogni contenuto informativo è corredato dalla storia delle revisioni, che contenga la data di pubblicazione la data di aggiornamento, l'arco temporale cui lo stesso dato si riferisce e le caratteristiche di ogni revisione. A tal scopo, le informazioni superate e/o non più significative sono archiviate o eliminate. I dati e le informazioni sono pubblicati per un periodo di 5 anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione con le precisazioni e le eccezioni previste dall'art.8, comma 3, del D.Lgs. n.33/2013. Le informazioni superate e/o non più significative dovranno essere archiviate ai sensi dell'art.9, comma 2, del Decreto;

- pubblicare i documenti e le informazioni di cui al presente programma in formato elettronico elaborabile e in formati di dati aperti; per formati di dati aperti si devono intendere almeno i dati resi disponibili e fruibili on line in formati non proprietari a condizioni tali da permettere il più

ampio riutilizzo anche a fini statistici e la redistribuzione senza ulteriori restrizioni d'uso, di riuso o di diffusione diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità. Inoltre, il Comune di Ortona, nell'esercizio della propria discrezionalità, seleziona e pubblica anche dati ulteriori, rispetto a quelli previsti da specifiche norme di legge, sulla base delle esigenze rilevate in fase di ascolto degli stakeholders, fermo restando i limiti e le condizioni espressamente previsti da disposizioni di legge, procedendo alla anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti.

2 Procedimento di elaborazione e adozione del Programma

2.1 – Obiettivi strategici in materia di trasparenza e integrità

Attraverso il programma e la sua concreta attuazione, il Comune di Ortona intende realizzare i seguenti obiettivi:

- 1) La trasparenza quale accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sulle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse;
- 2) La piena attuazione del diritto alla conoscibilità consistente nel diritto riconosciuto a chiunque di conoscere, fruire gratuitamente, utilizzare e riutilizzare documenti, informazioni e dati pubblicati obbligatoriamente;
- 3) Il libero esercizio dell'accesso civico quale diritto riconosciuto a chiunque di richiedere documenti, informazioni e dati obbligatoriamente conoscibili quando non siano stati pubblicati;
- 4) L'integrità, l'aggiornamento costante, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità delle informazioni e dei dati pubblici relativi all'attività ed organizzazione amministrativa.

Si intende raggiungere uno standard di rispondenza costantemente sopra il 90 per cento entro l'ultimo anno di riferimento del presente programma (2016).

Unitamente alla misurazione dell'effettiva presenza dei dati oggetto di pubblicazione obbligatoria, l'amministrazione si pone come obiettivo primario quello di migliorare la qualità complessiva del sito Internet, con particolare riferimento ai requisiti di accessibilità e usabilità fissati dalle normative di settore.

2.2 – Il collegamento con il Piano della performance e il Piano anticorruzione

La trasparenza dei dati e degli atti amministrativi prevista dal Decreto legislativo n. 33/2013 rappresenta lo standard di qualità necessario per un effettivo controllo sociale, ma anche un fattore determinante collegato alla performance dei singoli uffici e servizi comunali.

In particolare, la pubblicità totale dei dati relativi all'organizzazione, ai servizi, ai procedimenti e ai singoli provvedimenti amministrativi consente alla cittadinanza di esercitare quel controllo diffuso e quello stimolo utile al perseguimento di un miglioramento continuo dei servizi pubblici comunali e dell'attività amministrativa nel suo complesso.

A tal fine, il presente Programma triennale e i relativi adempimenti divengono parte integrante e sostanziale del Piano della performance, documento programmatico in cui, in coerenza con le risorse assegnate, sono assegnati gli obiettivi e gli indicatori su cui si baserà poi la misurazione, la valutazione e la rendicontazione della performance stessa. Il programma per la trasparenza si connota per la complementarietà rispetto al tema della *performance*, complementarietà espressa sia con la pubblicazione degli obiettivi sia con la trasposizione nel piano degli obiettivi di iniziative e

misure atte a dare attuazione al Programma per la trasparenza. L'interrelazione tra i due documenti è sancita dall'art 44 del D. Lgs. n. 33/2013 per il quale *“L'organismo indipendente di valutazione verifica la coerenza tra gli obiettivi previsti nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità [...] e quelli indicati nel Piano della performance, valutando altresì l'adeguatezza dei relativi indicatori. I soggetti deputati alla misurazione e valutazione delle performance, nonché l'OIV, utilizzano le informazioni e i dati relativi all'attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini della misurazione e valutazione delle performance sia organizzativa, sia individuale del responsabile e dei dirigenti dei singoli uffici responsabili della trasmissione dei dati”*.

L'attività di pubblicazione dei dati e dei documenti prevista dalla normativa e dal presente Programma costituisce altresì parte essenziale delle attività del Piano anticorruzione. Il Responsabile della trasparenza è chiamato a dare conto della gestione delle attività di pubblicazione nell'ambito di ogni iniziativa legata alle misure di prevenzione della corruzione.

2.3 Uffici coinvolti per l'individuazione dei contenuti del Programma

Le informazioni relative alla Trasparenza coinvolgono trasversalmente tutti i Settori in cui è articolato il Comune di Ortona. Il presente Programma conta sul costante monitoraggio del Segretario comunale, già Responsabile della Prevenzione della corruzione.

2.4 Modalità di coinvolgimento degli stakeholder

Vengono individuati come *stakeholder* (soggetti portatori di interesse), al fine del loro coinvolgimento per la realizzazione e la verifica dell'efficacia delle attività proposte nel presente Programma, i cittadini, anche in forma associata, le associazioni sindacali e/o di categoria, le associazioni del territorio, gli ordini professionali, le imprese anche in forma associata.

Sarà prevista, all'interno della sezione del sito dedicata alla trasparenza, la possibilità di fornire feedback e valutazioni relative alla qualità delle informazioni pubblicate (ad esempio nei termini di precisione, completezza, correttezza, tempestività), al fine di:

- ✓ coinvolgere i cittadini nell'attività dell'amministrazione;
- ✓ aiutare l'amministrazione nel compito di garantire la qualità delle informazioni rilevanti per gli utenti, grazie al controllo diffuso da parte di questi ultimi;
- ✓ diffondere nei cittadini la consapevolezza della disponibilità delle informazioni e dei meccanismi di funzionamento dell'amministrazione stessa.

2.5 – Termini e modalità di adozione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità

Il presente Programma, di valenza triennale, viene adottato entro il 31 gennaio dalla Giunta comunale che provvede, annualmente, alla sua revisione.

La redazione dello stesso ed il suo aggiornamento vengono svolti dal Responsabile della trasparenza che ha anche il compito di monitorare e stimolare l'effettiva partecipazione di tutti i dirigenti di settore chiamati a garantire la qualità e la tempestività dei flussi informativi. Infatti, la trasparenza dell'attività amministrativa è un obiettivo fondamentale dell'amministrazione e viene perseguita dalla totalità degli uffici e dei rispettivi dirigenti.

I dirigenti sono chiamati a prendere parte agli incontri organizzati dal Responsabile della trasparenza e a mettere in atto ogni misura organizzativa per favorire la pubblicazione delle informazioni e degli atti in loro possesso, nei modi e nei tempi stabiliti dalla legge.

Il Comune elabora e mantiene aggiornato il presente Programma in conformità alle indicazioni fornite dall'A.N.A.C. e dagli schemi da essa approvati sulla base del dettato del D.lgs n. 33/2013.

In seguito all'approvazione da parte della Giunta Comunale, il presente programma viene trasmesso all'Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) per le attestazioni da predisporre obbligatoriamente e per l'attività di verifica dell'assolvimento degli obblighi prevista dalla legge.

3- Iniziative di comunicazione della trasparenza

3.1 – Iniziative e strumenti di comunicazione per la diffusione dei contenuti del Programma e dei dati

L'Amministrazione si impegna, attraverso le proprie strutture amministrative, in un'azione volta a favorire nei vari settori di pertinenza il raggiungimento di un adeguato e costante livello di trasparenza, a garanzia della legalità dell'azione amministrativa e sviluppo della cultura dell'integrità.

Le principali azioni che l'Amministrazione intende organizzare e promuovere nel triennio sono:

- Implementare forme di ascolto diretto oppure on line;
- Attivare forme di comunicazione e coinvolgimento dei cittadini in materia di trasparenza (questionari, opuscoli, schede pratiche);
- Creare spazi (FAQ o guide sintetiche) all'interno del sito istituzionale;
- Una volta l'anno, organizzare una Giornata sulla Trasparenza.

Si ritiene utile ricordare che importante strumento attraverso cui si porta a conoscenza della cittadinanza le attività dell'Ente è rappresentato dall'Albo on line in cui sono pubblicati tutti gli atti assunti dagli organi collegiali e dai Dirigenti di Settore.

L'Ente si impegna ad inserire nel programma formativo del personale alcune giornate di formazione sulla cultura della trasparenza

3.2 – Organizzazione delle Giornate della trasparenza

Le Giornate della trasparenza sono momenti di ascolto e coinvolgimento diretto degli stakeholders al fine di favorire la partecipazione e la diffusione di buone pratiche all'interno dell'amministrazione. Gli organi di indirizzo politico, di concerto con il Responsabile della trasparenza organizzeranno almeno una Giornata della trasparenza per ogni anno del triennio.

Nelle giornate della trasparenza si dovrà dare conto delle azioni messe in atto e dei risultati raggiunti, e si dovrà prevedere ampio spazio per gli interventi e le domande degli stakeholders. Al termine di ogni giornata ai partecipanti dovrà essere somministrato un questionario di *customer satisfaction* sull'incontro e sui contenuti dibattuti.

4. Processo di attuazione del Programma

4.1 Responsabili della trasmissione dati

La struttura organizzativa dell'Ente non consente di individuare una unità organizzativa unica responsabile della pubblicazione.

4.2 Responsabili della pubblicazione e dell'aggiornamento dati

Compete a ciascun Dirigente di Settore, rispetto alle materie di propria competenza, come riportato nel richiamato Allegato A) del presente Programma per la trasparenza e l'integrità, provvedere per l'inserimento dei dati, documenti e provvedimenti da pubblicare sul sito nella sezione "Amministrazione Trasparente", secondo le modalità e contenuti definiti dalle normative vigenti, eventualmente incaricando di tale specifico compito personale idoneo assegnato.

A tal riguardo, si sottolinea che l'articolo 43, comma 3, del D. Lgs. n 33/2013 prevede che " i dirigenti responsabili degli uffici dell'amministrazione garantiscano il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge ". A tal proposito si ritiene utile sottolineare il necessario rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali (art. 1, c. 2, del d.lgs. n. 33/2013), sia nella fase di predisposizione degli atti che nella successiva fase della loro divulgazione e pubblicazione (sia nell'Albo Pretorio on-line, sia nella sezione "Amministrazione Trasparente", sia anche in eventuali altre sezioni del sito istituzionale web). E si sottolinea l'importanza di valutare la ricorrenza di cause di esclusione della pubblicazione:

- dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione;
- dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale
- le notizie di infermità, impedimenti personali o familiari che causino l'astensione dal lavoro del dipendente pubblico;
- le componenti della valutazione o le altre notizie concernenti il rapporto di lavoro che possano rivelare le suddette informazioni.
- i limiti previsti dall'articolo 24 della legge 241/1990, nonché le norme a tutela del segreto statistico

Si richiamano, quindi, i Dirigenti a porre la dovuta attenzione nella formulazione e nel contenuto degli atti soggetti poi a pubblicazione.

Ogni informazione pubblicata dovrà garantire :

- • l'integrità,
- • il costante aggiornamento,
- • la completezza,
- • la tempestività,
- • la semplicità di consultazione,
- • la comprensibilità,
- • l'omogeneità,
- • la facile accessibilità,
- • la conformità ai documenti originali in possesso dell'amministrazione,
- • la presenza dell'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità
- La pubblicazione in formato di tipo aperto.

L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione ed è comunque valutato ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili.

4.3 Referenti per la Trasparenza

I referenti per la Trasparenza sono individuati nei Dirigenti dei Settori affari generali e servizi demografici, Servizi finanziari e risorse umane, Attività tecniche e produttive, Servizi sociali, culturali e tempo libero.

4.4 Misure organizzative

Il controllo sulla qualità e sulla tempestività degli adempimenti è rimesso al Responsabile della trasparenza che lo svolge direttamente e/o tramite il personale comunale da questi eventualmente delegato per specifiche attività di monitoraggio.

Con lo svolgimento di tale compito, viene controllata la regolarità dei flussi informativi dagli uffici preposti nonché la qualità dei dati oggetto di pubblicazione.

E' compito del Responsabile della Trasparenza verificare il rispetto dei flussi informativi e segnalare immediatamente al dirigente responsabile l'eventuale ritardo o inadempienza, fermo restando le ulteriori azioni di controllo previste dalla normativa.

A cadenza almeno quadrimestrale il Responsabile della trasparenza verifica il rispetto degli obblighi in capo ai singoli uffici e ne dà conto, con una sintetica relazione, ai Dirigenti di settore, all'Organismo Indipendente di Valutazione e al vertice politico dell'amministrazione.

A cadenza annuale il Responsabile della trasparenza riferisce con una relazione alla Giunta Comunale sullo stato di attuazione degli adempimenti previsti dalla normativa e dal presente Programma, nonché sulle criticità complessive della gestione della trasparenza.

L'Organismo Indipendente di Valutazione verifica il corretto adempimento degli obblighi di pubblicità e trasparenza; gli esiti di tali verifiche sono pubblicate sotto forma di attestazioni nella Sezione Amministrazione Trasparenza.

Il D.Lgs n. 150/2009 s.m.i attribuisce agli OIV importanti compiti in materia di verifica e controllo sul livello di trasparenza raggiunto dall'amministrazione di riferimento, configuranti una vera e propria funzione di internal auditing che culmina nella funzione di verifica sull'assolvimento degli adempimenti degli obblighi di trasparenza e di integrità, secondo quanto previsto dall'art. 14, c. 4 lett. a), f), g) del citato decreto.

In particolare, all'Organismo Indipendente di Valutazione compete:

- la corretta applicazione delle linee guida dell'A.N.AC.;
- il monitoraggio del funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza ed integrità, dei controlli interni nonché l'elaborazione della Relazione annuale sullo stato del medesimo;
- la promozione e l'attestazione dell'assolvimento degli obblighi di trasparenza.

Inoltre l'articolo 44 del D.Lgs. n.33/2013 attribuisce all'OIV il compito di verificare la coerenza tra gli obiettivi previsti sul Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e quelli indicati nel Piano della performance, valutando, altresì, l'adeguatezza dei relativi indicatori.

A tal fine, l'OIV svolge nel corso dell'anno un'attività di audit, sul processo di elaborazione ed attuazione del Programma Triennale nonché sulle misure di trasparenza adottate dall'amministrazione. I risultati dei controlli confluiscono nella relazione annuale che l'OIV deve presentare e che contiene anche la validazione contemplata all'art. 14, c. 4 lett. g) del decreto.

In particolare, l'Organismo è tenuto ad individuare le criticità riscontrate nell'attuazione del programma; in specie, l'OIV deve verificare il funzionamento sia del procedimento di individuazione, elaborazione, aggiornamento e pubblicazione dei dati, sia del processo posto in essere per la realizzazione delle iniziative per la trasparenza e per l'integrità (giornate per la trasparenza, ascolto degli stakeholder, sistema di monitoraggio interno sull'attuazione del programma).

Gli esiti delle verifiche sono riportati nella Griglia predisposta dall'A.N.AC., e sono funzionali all'Attestazione dell'OIV sulla trasparenza. I risultati sono trasmessi anche agli organi politici dell'amministrazione, che ne tengono conto al fine dell'aggiornamento degli obiettivi strategici in materia di trasparenza per l'elaborazione dei contenuti del programma triennale

4.5 Strumenti e tecniche di rilevazione dell'utilizzo dei dati della sezione "Amministrazione trasparente"

Al fine di monitorare l'accesso sarà previsto all'interno del sito del Comune di Ortona un sistema di rilevazione del dettaglio del numero di accessi alla Sezione "**Amministrazione Trasparente**" con indicazione del numero di documenti che vengono scaricati.

Il CED fornirà, a cadenza quadrimestrale un rapporto sintetico sul numero di visitatori della sezione Amministrazione trasparente, sulle pagine viste.

5 Accesso Civico

L'accesso civico, introdotto dall'art. 5 del Decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013, è il diritto di "chiunque", anche non portatore di un interesse qualificato, di richiedere e ottenere documenti, informazioni e dati che le pubbliche amministrazioni abbiano omesso di pubblicare pur avendone l'obbligo.

La richiesta di accesso civico è gratuita e non necessita di motivazione. Va indirizzata al Responsabile della Trasparenza per l'Accesso civico, appositamente delegato dal Responsabile della Trasparenza tramite apposito modello che sarà reso all'uopo disponibile on-line, con le seguenti modalità:

- Se in possesso di una casella di posta elettronica certificata, con P.E.C. all'indirizzo protocollo@pec.comuneortona.ch.it
- Tramite posta ordinaria all'indirizzo: Responsabile della Trasparenza per l'Accesso civico del Comune di Ortona, Dott. Giovanni De Marinis, Via Cavour n. 24, 66026 Ortona;
- Tramite fax al n. 0859066037;
- Tramite consegna a mano presso l'Ufficio protocollo comunale.

Ricevuta la richiesta, il Responsabile della Trasparenza per l'accesso civico verifica la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione e, in caso positivo, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione dei documenti o informazioni oggetto della richiesta sul sito web www.comune.ortona.chieti.it e contemporaneamente comunica al richiedente l'avvenuta pubblicazione, indicando il relativo collegamento ipertestuale al documento. Se quanto richiesto risulta già pubblicato, ne dà comunicazione al richiedente, indicando il relativo collegamento ipertestuale.

Qualora i documenti, le informazioni o i dati richiesti dovessero risultare già pubblicati, nel rispetto della normativa vigente, il Responsabile provvederà, entro 30 giorni, ad indicare all'istante il relativo collegamento ipertestuale.

In caso di inerzia, ritardo, omessa pubblicazione o mancata pubblicazione, il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo del procedimento di accesso civico, Responsabile della Trasparenza, Segretario generale del Comune di Ortona, inviando una richiesta con le stesse modalità sopra indicate, tramite l'apposito modello.

6 Altri Dati Pubblicati

Nella sotto-sezione «Altri contenuti» della sezione “Amministrazione Trasparente” possono essere pubblicati eventuali ulteriori contenuti non ricompresi nelle materie previste dal D.Lgs.33/2013 e/o non riconducibili a nessuna delle sotto-sezioni indicate.

Attualmente, rispetto a quanto previsto dal D.lgs.33/2013, sono state inserite le seguenti voci che dovranno contenere le relative informazioni e documenti, anche tenuto conto della deliberazione CiVIT n.50 del 04/07/2013 (materie soggette ad essere implementate):

Corruzione e trasparenza;

Accesso civico.